



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 67 DEL 26/04/2024

OGGETTO: CONTROVERSIA SOCIETA' BARBATOJA 1961 SRL/COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE DELL'ENTE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DI FRONTE ALLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE PER IMPUGNAZIONE SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI LIVORNO N.348/2024

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n.2 del 01.02.2024 di nomina del Segretario Generale Rossi dr. Antonella in sostituzione del responsabile area amministrativa;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 15.03.2024, con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

Visto il ricorso per impugnazione, acquisito al Protocollo dell'Ente al n.14.848 del 12.10.2023, presentato davanti al Tribunale Civile di Livorno – Sez. Distaccata di Portoferraio dalla Soc. “Barbatoja 1961” Srl, con Sede in Portoferraio – Via della Ferriera n.1, per l’annullamento del Provvedimento del Comune di Campo nell’Elba Prot.n.13.076 del 06 settembre 2023 avente ad oggetto: *“Inoltre Modelli F24 Elide relativi agli indennizzi dovuti per l’occupazione senza titolo di area demaniale”*;

Richiamate:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n.219 del 18.10.2023 con la quale è stato dato mandato Responsabile dell’Area Amministrativa per l’adozione urgente di tutti gli atti necessari e conseguenti per la difesa di questo Ente nel sopra individuato ricorso per impugnazione al Tribunale Civile di Livorno – Sez. Distaccata di Portoferraio promosso dalla Soc. “Barbatoja 1961” Srl, per l’annullamento del Provvedimento del Comune di Campo nell’Elba Prot.n.13.076 del 06 settembre 2023;
- la Determinazione dell’Area Amministrativa n.229 del 25.10.2023 con la quale è stato conferito incarico per la tutela legale dell’Ente all’Avv.to Lorenzo Calvani dello Studio Legale Bellotti e Calvani di Firenze;

Atteso che con Sentenza n.348/2024 il Tribunale di Livorno ha respinto il ricorso della controparte;

Rilevato che l’Avv.to Lorenzo Calvani ha trasmesso con nota acclarata al Protocollo Generale dell’Ente al n.4672 del 16.04.2024 l’appello notificato al medesimo dalla società Barbatoja Srl 1961 per opposizione alla Sentenza del Tribunale di Livorno n.348/2024

Dato atto che anche nel caso specifico l’Amministrazione Comunale ha ritenuto che ricorrano i presupposti per opporsi alle richieste avanzate, dando mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa di estendere l’incarico per la tutela legale dell’Ente già affidato per la stessa controversia all’Avv. Lorenzo Calvani dello Studio Legale Bellotti e Associati con sede a Firenze, che si è dichiarato disponibile ad accettare l’incarico verso un compenso di € 2.573,60 (Omnia);

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.84 del 17.04.2024, immediatamente eseguibile e in fase di pubblicazione, con la quale è stato dato mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'adozione urgente di tutti gli atti necessari e conseguenti per la difesa di questo Ente nel sopra individuato procedimento di fronte alla Corte di Appello di Firenze promosso dalla Società Barbatoja 1961 Srl, per opposizione alla Sentenza del Tribunale di Livorno n.348/2024;

RITENUTO opportuno, ottemperando al dispositivo della Deliberazione di G.C. n.84/2024, procedere al conferimento dell'incarico di cui trattasi all'Avv. Lorenzo Calvani dello Studio Legale Bellotti e Calvani con sede a Firenze in Viale Spartaco Lavagnini 13 – Cod. Fisc. e P.IVA 05371780486, dando atto che la somma di € 2.573,60 trova imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 - Capitolo 101020318000/0 annualità 2024 del Bilancio 2024/2026;

Considerato che l'Avv. Lorenzo Calvani presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità;

Rilevato che:

- l'incarico che viene conferito non rientra tra gli incarichi di consulenza di cui all'art. 1, comma 42, della legge 30.12.2004, n. 311, per cui non è necessario che il presente atto sia trasmesso all'organo di revisione economico-finanziario dell'Ente affinché venga dallo stesso valutato;
- l'incarico risponde agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale oltre che a quelli di efficienza e di economicità ed è ritenuto necessario al fine della tutela degli interessi dell'Amministrazione Comunale;

Visto il D.Lgs. 31.03.2023, n.36, nuovo Codice dei Contratti ed in particolare l'art.56, comma 1, lettera h) punto 1, che esclude dalle disposizioni del Codice i servizi legali;

Preso atto della regolarità contributiva del soggetto incaricato (numero protocollo INAIL_42608019 del 21.02.2024 con scadenza validità 20.06.2024);

Richiamata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ed in particolare sull'obbligatorietà del CIG, di cui all'art. 3, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;

Visto il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;

Dato atto:

- che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- che il presente pagamento rientra nella disponibilità di cassa dello specifico capitolo del Bilancio di previsione 2024/2026 annualità 2024;

Dato atto inoltre del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

D E T E R M I N A

per quanto esposto in narrativa e qui richiamato:

1

di conferire, in esecuzione della Deliberazione di G.C. n.84/2024, incarico all'Avv. Lorenzo Calvani dello Studio Legale Bellotti e Associati con sede a Firenze in Viale Spartaco Lavagnini 13 – Cod. Fisc. e P.IVA 05371780486 per la difesa di questo Ente nel sopra individuato procedimento di fronte alla Corte d'Appello di Firenze promosso dalla Società Barbatoja 1961 Srl, per opposizione alla Sentenza del Tribunale di Livorno n.348/2024;

di attribuire per quanto sopra all'Avv. Lorenzo Calvani ogni facoltà di legge in proposito;

di impegnare la somma complessiva di **€ 2.573,60** comprensiva di IVA e CPA a favore dello **Studio Legale Bellotti e Associati con sede a Firenze in Viale Spartaco Lavagnini 13 – Cod. Fisc. e P.IVA 05371780486**, con imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 - Capitolo 10102031800/0 annualità 2024 del Bilancio 2024/2026, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata nell'anno in corso ed in considerazione dell'esigibilità della stessa;

di dare, altresì, atto del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

IL RESPONSABILE
ROSSI ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)